

Privacy nel condominio:

“ L’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”(rif. Cfr. art. 63 disp.att.). La riforma ha stabilito che l’amministratore deve fornire al creditore del condominio che lo richieda i dati dei condomini morosi.

L’amministratore può, nei documenti condominiali,(es .bilancio) evidenziare il nominativo dei condomini non in regola con i pagamenti specificando anche la cifra di cui sono debitori. Non può affiggere tali dati in luoghi aperti al pubblico(androne, bacheca etc.) perché in tal modo sarebbero visibili anche a terzi non condomini. Pertanto, ciascun condomino, potrà conoscere i dati riguardanti gli altri condomini e l’amministratore potrà comunicare i dati del bilancio e i prospetti contabili sulle quote pagate e su eventuali morosità. (cfr. l.n 675/1996 e cod. privacy n.196/2003, parere del garante 19 maggio 2000).